

*Technical Commentary in Occupational Health*

# **Normativa in Italia e sorveglianza sanitaria per la movimentazione manuale dei carichi: novità dalla Cassazione e prevenzione dei rischi**

**Regulations in Italy and health surveillance for manual load handling: New developments from the supreme court and risk prevention**

**Angelo SACCO<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, ASL Roma 4, Civitavecchia, Italia. E-mail: angelo.sacco@alice.it ORCID: 0000-0002-8429-5314.*

\* *Author for the correspondence*

## **Abstract**

Italian regulations for protecting workers involved in manual load handling are outlined in Legislative Decree 81/2008. This decree mandates that employers adopt organizational measures and mechanical equipment to prevent or mitigate biomechanical overload risks, especially for the lower back. When manual handling cannot be avoided, employers must provide suitable tools and measures, as indicated in Annex XXXIII. Health surveillance is mandatory for all involved workers to identify hypersusceptibility conditions, such as pregnancy or physiological issues, that could impair physical capability. Rulings by the Italian Supreme Court (2023, 2019) have upheld the obligation for health surveillance even when risks are deemed low. The surveillance protocol should not only focus on biomechanical overload but also consider the functional status of target organs and systems, such as the cardiovascular and respiratory systems, to ensure worker safety and health.

## **Riassunto**

Le norme italiane riguardanti la protezione dei lavoratori che svolgono attività di movimentazione manuale dei carichi sono contenute nel D.Lgs. 81/2008. Questo decreto stabilisce che il datore di lavoro deve adottare misure organizzative e utilizzare attrezzature meccaniche per evitare o ridurre i rischi da sovraccarico biomeccanico, specialmente a livello dorso-lombare. Quando non è possibile evitare tali operazioni, il datore di lavoro deve fornire strumenti e misure adeguate a limitare i rischi, secondo le indicazioni dell'allegato XXXIII. La sorveglianza sanitaria, obbligatoria per tutti i lavoratori esposti, mira a identificare condizioni di ipersuscettibilità al rischio, come gravidanza o condizioni fisiopatologiche, che possano compromettere la capacità fisica. Sentenze della Corte di Cassazione Penale (2023, 2019) hanno confermato l'obbligo della sorveglianza sanitaria anche in presenza di rischi considerati bassi. Il protocollo di sorveglianza deve tenere conto non solo del sovraccarico biomeccanico, ma anche dello stato funzionale di organi e apparati, come il sistema cardiovascolare e respiratorio, per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

**Parole chiave:** movimentazione manuale di carichi; sovraccarico biomeccanico; sorveglianza sanitaria **Key words:** Manual load handling; Biomechanical overload; Health surveillance

**Cite this paper as:** Sacco A. Normativa in Italia e sorveglianza sanitaria per la movimentazione manuale dei carichi: novità dalla Cassazione e prevenzione dei rischi [Regulations in Italy and health surveillance for manual load handling: New developments from the supreme court and risk prevention]. G Ital Psicol Med Lav. 2024;4(3):234-237. Doi: 10.69088/2024/NRMT7

Received: 10 August 2024; Accepted: 11 October 2024; Published Online: 30 October 2024

---

Le norme di protezione dei lavoratori che svolgono attività di movimentazione manuale dei carichi sono contenute in soli tre articoli (artt. 167-179) del titolo VI del D.Lgs. 81/2008 (“movimentazione manuale dei carichi”); campo di applicazione è rappresentato dalle “attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” (art. 167 comma 1) e per *movimentazione manuale dei carichi* e per *patologie da sovraccarico biomeccanico* il legislatore intende, rispettivamente, “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” (art. 167 comma 2 lettera a) e le “patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari” (art. 167 comma 2 lettera a).

Considerata la intrinseca dannosità per i lavoratori delle attività di movimentazione manuale dei carichi, obbligo primario del datore di lavoro è quello di adottare “... le misure organizzative necessarie” e di ricorrere “... ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche...” allo scopo di “... evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” (art. 168, comma 1); ciononostante, “qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi”, tenendo conto quanto contenuto nell’allegato XXXIII (art. 168 comma 2).

In particolare, al datore di lavoro è richiesto: a) di organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) di valutare, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII; c) di evitare o ridurre rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII; d) di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII (art. 168 comma 2 lettere a-d).

Ebbene, l’analisi degli “elementi di riferimento” contenuti nell’allegato XXXIII in combinato disposto con la sopra richiamata lettera d del comma 1 dell’articolo 168 del D.Lgs. 81/2008, consente di ritenere che l’obbligo della sorveglianza sanitaria si concretizzi quando, nonostante gli interventi di prevenzione primaria intrapresi, le caratteristiche del carico, lo sforzo fisico richiesto per la sua

movimentazione, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, le esigenze connesse all'attività e i fattori individuali rischio continuano a costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'esito della "valutazione del rischio" e i "fattori individuali di rischio" indicati nell'allegato XXXIII rappresentano pertanto i criteri di riferimento per la formulazione del protocollo di sorveglianza sanitaria. E, poiché tra i fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII è ricompresa la "inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età", oltre alle peculiarità del compito, rappresentano elementi "indipendenti" di rischio per il lavoratore la gravidanza e il puerperio, il genere, l'età e tutte le condizioni fisiopatologiche, contingenti o croniche, in grado di determinarne l'inidoneità fisica a svolgere il compito; quest'ultima condizione deve essere lo specifico oggetto di verifica nell'ambito della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica cui necessariamente debbono essere avviati tutti i lavoratori destinati alla movimentazione manuale proprio allo scopo di cogliere eventuali condizioni di ipersuscettibilità individuale e, dunque, di "inidoneità a svolgere il compito" [1,2].

In questo senso non desta sorpresa alcuna il contenuto della sentenza della terza Sezione della Corte di Cassazione Penale n. 51293 del 22 dicembre 2023, che conferma l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori impiegati nella movimentazione manuale dei carichi, anche quando il rischio valutato è considerato basso. La Corte ha condivisibilmente sottolineato che, mentre il medico competente ha discrezionalità nella modulazione della frequenza delle visite in base alla valutazione del rischio, non può omettere l'esecuzione delle stesse in quanto la sorveglianza sanitaria è una delle misure obbligatorie elencate dalla norma in "maniera tassativa e cumulativa" che il datore di lavoro deve adottare quando non è possibile eliminare il rischio attraverso l'uso di attrezzature meccaniche e/o interventi sull'organizzazione del lavoro [3].

De resto la pronuncia sopra sintetizzata fa seguito a una precedente Sentenza della quarta Sezione della Corte di Cassazione Penale, la n. 1465 del 14 gennaio 2019, che aveva statuito che, in merito alla movimentazione manuale dei carichi, la sorveglianza sanitaria deve accertare anche l'esistenza di condizioni indipendenti dal lavoro (le cosiddette "condizioni individuali di rischio") che possono tuttavia essere causa di ipersuscettibilità al rischio [3].

Pertanto, nonostante l'obiettivo della normativa vigente si quello di prevenire il rischio di lesioni da sovraccarico biomeccanico delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervo-vascolari (per come richiamate, nella definizione, dall'art. 167 comma 2 lettera b), nell'elaborazione del protocollo di sorveglianza sanitaria ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità il medico competente dovrà considerare lo status funzionale di tutti gli organi e gli apparati bersaglio di siffatta condizione di rischio [1], come per esempio i sistemi cardiovascolare [5], respiratorio e oculo-visivo [6.7] e la parete addominale.

**Funding:** None

**Acknowledgments:** None

**Conflicts of Interest:** None declared

**Publisher's Note:** The Publisher stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliation.

## References

1. Sacco A, Il medico competente. Guida Pratica alla professione. EPC Editore: Roma; 2020.
2. Sacco A, La sorveglianza sanitaria dei lavoratori. EPC Editore: Roma; 2022.
3. Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2023, n. 51293 - Movimentazione manuale dei carichi dei banconisti e obbligo di sorveglianza sanitaria.
4. Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2019, n. 1465 - Morte per insufficienza cardiaca acuta determinata dallo sforzo durante l'attività di trasporto di materiale. Necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute dei lavoratori.
5. Hallqvist J, Moller J, Ahlbom A, et al. Does heavy physical exertion trigger myocardial infarction? A case-crossover analysis nested in a population-based case-referent study. *Am J Epidemiol*, 2000;151(5):459-467.
6. Mattioli S, De Fazio R, Buiatti E, et al. Physical exertion (lifting) and retinal detachment among people with myopia. *Epidemiology*. 2008;19(6):868-871.
7. Mattioli S, Curti S, De Fazio R, et al. Risk factors for retinal detachment. *Epidemiology*. 2009;20(3):465-466



© 2024 by the author. This is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).